



**REGOLAMENTO
DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO
LIVELLO**

*(approvato da C. d'A. del 12 ottobre 2004
(modificato da C. d'A. del 15 dicembre 2007)*



INDICE

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Attività formative
- Articolo 4 Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione
- Articolo 5 Frequenza e conseguimento del titolo
- Articolo 6 Attivazione dei corsi per master
- Articolo 7 Il Consiglio e il Direttore
- Articolo 8 Quota di iscrizione
- Articolo 9 Valutazione dei corsi
- Articolo 10 Norma finale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento interno in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 8 e 9 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e degli articoli 8 e 17 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.M. 7 maggio 2004 e pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, suppl. ord. n. 98, disciplina le procedure per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di master universitari di primo e secondo livello (di seguito denominati "master") promossi dall'Università telematica non statale TEL.M.A. (di seguito denominata "Università"), autonomamente o con altri enti o soggetti.
2. I master sono erogati e fruiti in rete secondo i criteri stabiliti dal D.I. 17 aprile 2003 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2003), relativo alle procedure per l'accREDITAMENTO dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici, e con le modalità di attivazione previste dall'Università.
3. A conclusione dei corsi sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello
4. In un anno solare possono essere attivate più edizioni di uno stesso master.
5. Il presente Regolamento individua e definisce, in particolare:
 - a) le finalità dei master;
 - b) le attività formative, i crediti, i requisiti, le modalità di ammissione e di frequenza;
 - c) l'istituzione, l'attivazione, la durata, la struttura.

Articolo 2

Finalità

1. I master sono istituiti con le finalità di:
 - a) rispondere alle esigenze culturali di approfondimento e di specializzazione nei diversi settori scientifici;
 - b) sviluppare e trasferire conoscenze sotto il profilo teorico, metodologico e applicativo per supportare le esigenze formative rilevate nel mondo del lavoro;
 - c) contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi profili e sbocchi professionali.
2. I master possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.
3. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, master congiunti di primo e secondo livello.

Articolo 3

Attività formative

1. I master sono effettuati totalmente in rete, secondo i programmi stabiliti che dovranno prevedere:
 - a) lezioni digitali;
 - b) assistenza in rete da parte dei docenti e dei tutor;
 - c) verifiche periodiche;
 - d) elaborazione e discussione della tesi al termine del corso;

e) rilascio del titolo.

2. Le attività formative dei master permettono di acquisire da un minimo di 60 a un massimo di 70 crediti formativi universitari (CFU), oltre a quelli già acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.

3. Le ore di lezione digitale non possono essere inferiori a 300.

4. Le attività formative possono essere in tutto o in parte in lingua straniera.

5. Possono essere riconosciute attività formative e di perfezionamento precedentemente seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con le caratteristiche del master in oggetto.

6. I corsi possono prevedere attività di stage presso enti pubblici e privati.

Articolo 4

Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione

1. Possono accedere ai master i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di laurea o analogo titolo accademico universitario conseguito all'estero e riconosciuto anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Per essere ammessi ai master di primo livello occorre essere in possesso della laurea di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.

3. Per essere ammessi ai master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo.

4. L'ammissione ai master non è di norma subordinata a una preventiva selezione. Ove si ritenesse opportuno il ricorso a idonea valutazione comparativa dei candidati, procedure e modalità di selezione saranno disciplinate dal decreto rettorale istitutivo.

5. Possono presentare domanda di iscrizione ai master anche studenti, iscritti a corsi di laurea, che conseguano il titolo richiesto per l'accesso entro due mesi dall'inizio delle attività didattiche. L'iscrizione definitiva è subordinata all'effettivo conseguimento del titolo richiesto, entro il termine ultimo previsto.

6. Lo studente per essere ammesso al master, di norma, deve presentare la domanda di prescrizione dal 1 agosto al 15 ottobre di ciascun anno, la prescrizione dovrà essere confermata dal versamento della relativa tassa d'iscrizione entro il termine del 31 ottobre. Le attività didattiche del master iniziano normalmente il 1 novembre, previo raggiungimento del numero minimo di iscritti di cui al c. 4 lett. b dell'art. 6.

7. Il Rettore, con proprio decreto, può autorizzare la riapertura dei termini per l'iscrizione al master all'inizio di ogni trimestre

Articolo 5

Frequenza e conseguimento del titolo

1. Il conseguimento del titolo è subordinato a una frequenza pari ad almeno l'80% delle lezioni digitali, all'acquisizione dei crediti previsti, al superamento con esito positivo delle verifiche periodiche e della valutazione della tesi finale.

Articolo 6

Attivazione dei corsi per master

1. Le proposte di attivazione dei master devono illustrarne gli obiettivi formativi, mettendo in evidenza i potenziali sbocchi occupazionali, e comprendono il piano finanziario di cui alla lettera f) del comma 4 del presente articolo.
2. Le proposte comprensive dell'indicazione del Direttore e della struttura cui verrà affidata la gestione del corso, sono avanzate dalla Facoltà competente.
3. Tutte le proposte vengono sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio di Facoltà interessato. Successivamente vengono portate all'approvazione del Senato Accademico e del consiglio di Amministrazione.
4. Ciascuna proposta di attivazione di un master deve altresì indicare:
 - a) il progetto generale di articolazione delle attività formative e degli stages e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale.
 - b) Il numero minimo di iscritti e le modalità di ammissione; nel caso in cui il master non raggiunga il numero minimo di iscritti previsti nel bando esso non potrà essere attivato dall'Università;
 - c) I titoli di studio previsti per l'ammissione;
 - d) Le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso;
 - e) Gli enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle attività di stage e alla ricerca di sbocchi occupazionali;
 - f) Il piano finanziario, consistente in un prospetto analitico delle entrate previste nell'ipotesi del numero minimo di iscritti e delle uscite per la docenza, la direzione del master, la produzione delle lezioni digitali, l'organizzazione e le attrezzature ivi compresi softwares didattici e gestionali.
5. L'approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria dei corsi.

Articolo 7

Il Consiglio e il Direttore

1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun master sono assunte da un Direttore e da un Consiglio, costituito dai docenti del corso.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) presiede il Consiglio dei docenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche;
 - c) coordina e cura i rapporti con gli Organi accademici e con gli enti esterni;
 - d) dispone e autorizza gli atti di gestione relativi alle attività;
 - e) redige la relazione particolareggiata sulle attività;
 - f) svolge ogni altra funzione utile all'attuazione dei programmi del master.
3. Per ciascuna edizione del master, il Direttore presenta al Consiglio di Facoltà e al Nucleo di valutazione di Ateneo una relazione sull'andamento del Master.
4. Il Direttore del master può nominare un responsabile operativo per la cura degli aspetti organizzativi.

Articolo 8
Quota di iscrizione

1. La quota di iscrizione a ciascun master viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione dello stesso.
2. Il decreto rettorale istitutivo può prevedere, a favore degli studenti, l'istituzione di borse di studio e altre agevolazioni, determinando i criteri e le modalità di conferimento e le eventuali agevolazioni.

Articolo 9
Valutazione dei corsi

1. I risultati dei master sono sottoposti dal Direttore alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Articolo 10
Norma finale

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e sono emanate con Decreto del Rettore .